

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE PER PALESTRA PER IL CENTRO GIOVANILE POLIVALENTE DI REGGIO CALABRIA – FAS APQ POLITICHE GIOVANILI

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Parte Prima - Condizioni Generali

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Costituisce oggetto del presente capitolato la fornitura e la posa in opera "chiavi in mano" di attrezzature per palestra per il Centro Giovanile Polivalente di Reggio Calabria da realizzare nel III lotto della Cittadella dell'Università degli Studi "Mediterranea", sita in Via Salita Melissari – Reggio Calabria.

Le indicazioni qualitative e quantitative relative delle attrezzature richiesti sono contenute negli elaborati tecnici facenti parte integrante del presente progetto.

ART. 2 – CORRISPETTIVO

Le offerte per la suindicata fornitura, da formulare nei modi e termini stabiliti dal bando e dal disciplinare di gara, non potranno superare l'importo a base di gara previsto **in € 192.500,80 (diconsi Euro centonovantaduemilacinquecento/80) (IVA esclusa).**

Sono ricompresi nell'appalto ogni onere e spesa relativi a imballaggi, trasporto, carico, scarico, montaggio, taratura ed assistenza al collaudo nella sede della Amministrazione Universitaria.

Nel corso dell'esecuzione del contratto l'Ente si riserva la facoltà di disporre un aumento od una diminuzione dell'ammontare delle forniture nei limiti previsti dalla normativa vigente; l'Appaltatore avrà l'obbligo di accettarne l'esecuzione alle medesime condizioni del contratto.

I prezzi di aggiudicazione saranno impegnativi e vincolanti per tutta la durata della fornitura, non potranno essere soggetti a revisione alcuna per aumenti che, comunque, si verificassero posteriormente all'offerta e sino alla ultimazione della consegna.

ART. 3 - PAGAMENTI

Il pagamento del corrispettivo della fornitura aggiudicata avrà luogo con le seguenti modalità e tempi:

- **80% (ottanta per cento)** dell'importo contrattuale all'ultimazione dei lavori, comunicata dall'Appaltatore e certificata dal Direttore dei Lavori;
- **saldo** entro i successivi 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data dell'emissione del certificato di collaudo positivo della stessa fornitura effettuato dai tecnici incaricati dall'Università degli Studi "Mediterranea" secondo quanto indicato al successivo art. 14.4.

ART. 4 – ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'assuntrice ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra ditta - senza alcuna formalità - l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'assuntrice stessa, alla quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all'Università degli Studi "Mediterranea". Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute sugli eventuali crediti dell'assuntrice ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

ART. 5 - SPESE, IMPOSTE E TASSE

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico della Ditta aggiudicataria. Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

ART. 6 – FALLIMENTO DELL’ASSUNTRICE O MORTE DEL TITOLARE

L’Assuntrice si obbliga per sè, per i suoi eredi ed aventi causa. In caso di fallimento dell’Assuntrice, la stazione appaltante provvederà senz’altro alla revoca dell’appalto. In caso di morte del titolare di ditta individuale sarà pure facoltà dell’Amministrazione di scegliere, nei confronti degli eredi ed aventi causa, tra la continuazione od il recesso del contratto.

Nei raggruppamenti temporanei d’impresa, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’Amministrazione avrà la facoltà di proseguire il contratto con un’impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause suddette, che sia designata mandataria tramite mandato speciale con rappresentanza, ovvero di recedere dal contratto.

In caso di fallimento di un’impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta alla esecuzione direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

ART. 7 – SUBAPPALTO

La ditta concorrente che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione (non oltre il 30% - trenta per cento – dell’importo offerto) dovrà farne richiesta in sede di offerta, indicando ai sensi dell’art. 18 della Legge n. 55/90 e successive modifiche ed integrazioni la percentuale della prestazione che viene appaltata, ferma restando la responsabilità dell’appaltatore aggiudicatario nei confronti dell’Amministrazione per il complesso degli obblighi previsti dal presente capitolato.

L’accettazione del subappalto è subordinata all’adozione da parte dell’Amministrazione di specifico provvedimento autorizzativo.

ART. 8 - CESSIONE DEL CONTRATTO

Per la ditta contraente, la cessione, anche parziale, del contratto è vietata. La cessione si configura anche nel caso in cui il soggetto aggiudicatario sia incorporato in altra azienda, nel caso di cessione d’azienda o di ramo d’azienda e negli altri casi in cui l’aggiudicatario sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

ART. 9 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente Capitolato e del conseguente Contratto è competente esclusivamente il Foro di Reggio Calabria.

ART. 10 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTE

Per quanto non è contemplato nel presente Capitolato, si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore.

Parte Seconda - Condizioni Speciali

ART. 11 – PRESTAZIONE

L'Amministrazione intende dotare di attrezzature il Centro Giovanile Polivalente di Reggio Calabria del III lotto della Cittadella dell'Università degli Studi "Mediterranea", sita in Via Salita Melissari – Reggio Calabria. Pertanto le ditte concorrenti dovranno tener conto delle soluzioni funzionali e delle specifiche tecniche che l'Amministrazione Appaltante rende disponibili per ogni partecipante alla gara.

11.1) Tipologie delle attrezzature e delle attrezzature e obbligo di sopralluogo

Ciascuna ditta concorrente dovrà tener conto degli ambienti dove le attrezzature devono essere collocati, prevedendo le modalità di costruzione e di assemblaggio per garantire le prestazioni indicate dall'Amministrazione. Si evidenzia pertanto l'obbligo del sopralluogo nei locali interessati da parte delle ditte concorrenti che dovrà risultare da apposita certificazione rilasciata e controfirmata da un funzionario del Servizio Autonomo Tecnico dell'Università "Mediterranea". Le caratteristiche e prescrizioni tecniche, funzionali e quali-quantitative della fornitura sono indicate negli elaborati facenti parte integrante dell'appalto, di cui all'allegato elenco.

12.2) Prescrizioni generali di fornitura

I materiali da impiegarsi nella costruzione dei beni oggetto dell'appalto dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio ed esenti da difetti, prodotti da industrie e aziende con sistema di qualità certificato UNI 9001 oppure UNI 9002. I prodotti dovranno, inoltre, essere conformi alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008, sulla base di apposita certificazione.

L'Appaltatore si impegna a fornire, per tutta la durata del contratto, i prodotti offerti in sede di gara con le medesime caratteristiche riconosciute ed accettate dalla Amministrazione.

Qualora i prodotti forniti non presentino i requisiti richiesti ne verrà ordinata la sostituzione con ogni spesa a carico dell'Appaltatore e, in caso contrario, si procederà alla risoluzione del contratto.

I beni contestati si intendono a tutti gli effetti come non consegnati e dovranno essere sostituiti entro 20 (venti) giorni dalla comunicazione della contestazione; il periodo intercorrente tra la data di consegna e il termine previsto per la sostituzione non sarà calcolato ai fini della applicazione di penali per il ritardo.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare in qualunque momento verifiche e controlli (tecnici ed amministrativi) che esimono l'Appaltatore da responsabilità e da qualsiasi altra conseguenza derivante dalle risultanze del collaudo.

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere a propria cura e spese al trasporto in apposite discariche degli eventuali imballaggi, ecc.

12.3) Dichiarazioni e certificazioni.

L'offerta tecnica presentata dal Concorrente, corredata di certificazione di qualità e schede di sicurezza, dovrà contenere:

- dichiarazione che la ditta aggiudicataria si impegna a mantenere fissi e invariati i prezzi indicati nell'offerta economica per tutto il periodo contrattuale;
- dichiarazione che la ditta in caso di aggiudicazione s'impegna a garantire la disponibilità del reperimento dei pezzi di ricambio occorrenti in caso di difetti costruttivi per un lasso di tempo almeno pari al periodo di garanzia;
- relazione tecnico-descrittiva dei prodotti offerti con descrizione precisa ed inequivocabile dei materiali che saranno impiegati, disegni di particolari costruttivi e materiale grafico e/o fotografico, con l'indicazione del codice dei prodotti stessi.

La Ditta Appaltatrice dovrà presentare inoltre le schede tecniche relative alle caratteristiche dei materiali e le certificazioni e prove di laboratorio attestanti quanto richiesto negli elaborati facenti parte integrante del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Le ditte concorrenti, anche in caso di associazione temporanea di impresa, dovranno produrre, a richiesta del Committente, autodichiarazione, ai sensi di legge, comprovante la conformità dei prodotti proposti alle specifiche tecniche richieste negli elaborati facenti parte integrante del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

In caso di associazione temporanea di impresa, ciascuna impresa costituente l'A.T.I. dovrà autodichiarare quanto sopra relativamente alla parte di fornitura che dovrà effettuare.

ART. 13 - VARIAZIONI DELLA PRESTAZIONE.

La fornitura potrà essere aumentata o ridotta da parte dell'Università degli Studi "Mediterranea" per eventuali successive esigenze. Le variazioni in aumento possono essere portate fino alla concorrenza dell'importo posto a base di gara, e in riduzione al massimo fino ad 1/5 dell'importo contrattuale, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che la ditta aggiudicataria possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità. Variazioni in aumento di entità superiore all'importo a base di gara potranno essere concordate fra le parti, sempre nel rispetto della normativa vigente.

ART. 14 - OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIA

14.1) Ordinazioni e luoghi di consegna:

Le prescrizioni operative relative alla fornitura verranno impartite dal Direttore dei Lavori con il quale saranno concordate le operazioni di consegna ed installazione presso il luogo di collocazione. La responsabilità per eventuali danni dovuti al trasporto, è a carico della ditta aggiudicataria.

Le attrezzature oggetto d'appalto dovranno essere consegnati ed installati, franco di ogni rischio e spesa (trasporto, scarico, montaggio ed installazione) nei locali indicati nell'allegato tecnico o indicati dalla Direzione dei Lavori.

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere ad avvisare la Direzione Lavori dell'Ente almeno tre giorni prima della consegna. La stessa ditta dovrà provvedere durante l'esecuzione della fornitura ed a conclusione della medesima a propria cura e spese alla pulizia dei locali interessati, all'asportazione del materiale di imballaggio e al trasporto in apposite discariche degli stessi imballaggi.

La ditta aggiudicataria è ritenuta responsabile della condotta dei propri dipendenti e di ogni danno e disagio che ne potessero derivare a seguito delle operazioni di consegna, scarico e montaggio.

Si ricorda che, durante tali consegne, non è possibile avvalersi dell'ausilio dei dipendenti dell'Ente e che, pertanto, la ditta offerente, in sede di formulazione dell'offerta, dovrà tenere conto dei costi aggiuntivi determinati oltre che dal trasporto anche da quelli di scarico, montaggio, installazione, ecc.

14.2) Tempi di consegna

La fornitura e la posa in opera dovranno essere ultimate entro 30 giorni naturali e consecutivi per la consegna, l'installazione e la configurazione; il termine è decorrente dalla data di ricevimento dell'ordine emesso dall'Amministrazione. Ogni rischio e onere connesso alla fornitura è a carico dell'Appaltatore.

14.3) Certificazioni

Contestualmente alla consegna della merce, pena il rifiuto della stessa, dovranno essere prodotte le certificazioni attestanti che le attrezzature e le apparecchiature fornite sono conformi a quanto dichiarato in sede di gara.

14.4) Collaudi

Il collaudo, anche parziale, necessario ad accertare la corrispondenza del materiale consegnato alle caratteristiche tecniche prescritte, ovvero a quelle indicate in offerta e accettate, sarà eseguito da tecnici incaricati dall'Università degli Studi "Mediterranea" entro i 60 giorni successivi a quello dell'avvenuta consegna e montaggio della fornitura.

I beni non rispondenti in tutto o in parte alla lettera d'ordine, alle caratteristiche tecniche indicate nel presente capitolato e negli allegati elaborati tecnici e/o nell'offerta della ditta in sede di gara oppure che presentino difetti di fabbricazione o dovuti al trasporto, saranno rifiutati.

L'Ente potrà rifiutare quelle attrezzature che, a suo insindacabile giudizio, non presentino i requisiti di qualità e di lavorazione richiesti secondo le previsioni di progetto. Nel caso di rifiuto totale o parziale della fornitura sarà redatto un verbale, con l'indicazione dei rilievi mossi, del quale si darà comunicazione formale alla ditta che, per le partite contestate, dovrà provvedere, a sue cure e spese, al ritiro delle stesse e alla loro sostituzione.

I beni contestati si intendono a tutti gli effetti come non consegnati e dovranno essere sostituiti entro 20 (venti) giorni dalla comunicazione della contestazione.

Nel caso di collaudo non positivo sarà possibile:

- dichiarare la fornitura posta a collaudo "rivedibile" qualora seppur non perfettamente rispondente a quanto contrattualizzato, può essere resa conforme alle prescrizioni fissate entro il termine massimo di 20 (venti) giorni dalla data della contestazione;
- dichiarare il collaudo "negativo" qualora la fornitura sia del tutto non conforme alle prescrizioni contrattuali.

I beni rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente da parte della ditta aggiudicataria con oneri a proprio carico. Qualora si manifestino difetti occulti sfuggiti al primo esame la ditta sarà tenuta a sostituire le attrezzature ritenute difettose anche dopo la liquidazione della fattura.

14.5) Pezzi di ricambio.

La ditta aggiudicataria dovrà garantire l'eventuale disponibilità di pezzi di ricambio occorrenti in caso di guasti e/o rotture per il periodo di garanzia e assistenza post-vendita.

14.6) Garanzia e assistenza post-vendita.

La fornitura e la posa in opera dovranno essere garantite almeno 24 mesi dalla data di installazione. Nella garanzia è da intendersi compresa la relativa manodopera occorrente per eventuali interventi di riparazione e assistenza tecnica dovuti a difetti costruttivi sull'intero lotto, senza ulteriori spese a carico dell'Amministrazione. L'aggiudicataria dovrà provvedere alla riparazione e/o alla sostituzione di ricambi di cui al punto sopra entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla richiesta di intervento.

14.7) Diritti d'autore.

L'impresa aggiudicataria s'impegna a trasferire i prodotti esenti da vizi e imperfezioni nel pieno rispetto dalle norme e della legislazione vigente.

In particolar modo:

- l'Amministrazione non assume nessuna responsabilità nel caso in cui l'impresa abbia usato, nell'esecuzione della fornitura, soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa;
- l'impresa assume l'obbligo di tenere indenne l'Amministrazione da tutte le rivendicazioni, le responsabilità, le perdite ed i danni pretesi da qualsiasi persona, nonché da tutti i costi, le spese, le responsabilità ad esse relativi (compresi gli onorari d'avvocati in equa misura), a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero derivante, o che si pretendessero derivare, dalla fabbricazione, vendita, gestione od uso di uno o più prodotti oggetto della fornitura.

ART. 15 – PENALITÀ

15.1) Per ritardata consegna.

Qualora le consegne risultassero effettuate in ritardo rispetto ai termini contrattualmente stabiliti, l'Università degli Studi "Mediterranea" si riserva la facoltà di applicare, a suo insindacabile giudizio e senza alcuna formalità, una penale pari allo 0,50% (zerovirgolacinquanta per cento) dell'importo contrattuale dell'appalto, per ogni giorno solare di ritardo, sempre che il ritardo non sia imputabile a causa di forza maggiore. Tale penalità non potrà, comunque essere superiore al 10% del valore della fornitura. In ogni caso, trascorso il termine concordato per la consegna senza che la stessa abbia avuto luogo, l'Università degli Studi "Mediterranea", sempre a suo insindacabile giudizio, potrà rifiutare le merci e rifornirsi altrove, addebitando alla ditta l'eventuale differenza tra il prezzo pattuito e quello effettivamente pagato, salva ed impregiudicata l'azione per il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

15.2) Per ritardi nell'intervento di assistenza tecnica

In caso di ritardato intervento durante il periodo di garanzia sarà applicata una penale fissa di Euro 25,82 per ogni giorno di ritardo rispetto a 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi di cui al precedente art. 14.6. In caso di mancato intervento l'Amministrazione si riserva la facoltà di addebitare all'azienda il costo della mancata prestazione rivalendosi sul deposito cauzionale.

ART. 16 - RISOLUZIONE.

L'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 C.C., a tutto danno e rischio del contraente, qualora si verificano ritardi nella consegna superiori a 20 giorni solari o qualora il materiale sia rifiutato due volte nel corso della fornitura. In ogni caso, resta salvo il diritto al risarcimento dei danni conseguenti.

ART. 17 - RESPONSABILITÀ.

L'Appaltatore è responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte e regolate dagli atti e documenti di gara. Le norme in essi contenute sono, pertanto, riconosciute idonee al raggiungimento degli scopi e le conseguenti responsabilità per inosservanza non risultano in alcun modo limitate, in quanto la loro conoscenza si presume a tutti gli effetti.

Ogni responsabilità per danni a persone e cose, che comunque derivassero dall'esecuzione del contratto, si intenderà a carico dell'aggiudicataria, che terrà inoltre, l'Amministrazione Appaltante sollevata ed indenne da ogni responsabilità inerente e conseguente a violazioni alle vigenti norme di legge e Regolamenti concernenti la fornitura oggetto del contratto.

L'impresa aggiudicataria è l'esclusiva responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale degli addetti ai lavori di cui al presente capitolato. L'impresa dovrà osservare, nei riguardi dei propri dipendenti le Leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e negli accordi sindacali integrativi vigenti nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di Legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci. L'Appaltatore è responsabile del comportamento del proprio personale impiegato nella esecuzione della fornitura.

E' fatto carico alla stessa di dare piena attuazione nei riguardi del personale comunque da lei dipendente, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie ed a ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso. L'impresa aggiudicataria sarà considerata responsabile dei danni che per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancate previdenze venissero arrecati agli utenti, alle persone ed alle cose, sia dell'Amministrazione che di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevata l'Amministrazione stessa da ogni responsabilità ed onere.

ART. 18 - FATTURAZIONE.

L'inoltro della fattura ai competenti uffici per il pagamento avverrà secondo le modalità ed i tempi specificati al precedente art. 3, dopo la presentazione di regolare fattura. Alle fatture, inoltre, dovranno essere allegate le copie delle bolle di accompagnamento del materiale, debitamente firmate dal destinatario.

L'Ente provvederà al pagamento delle fatture entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento. Nel caso di ritardato pagamento e comunque per non oltre ulteriori 60 giorni il fornitore non può procedere alla rescissione del contratto, rimanendo lo stesso impegnato a continuare le prestazioni.

ART. 19 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, si fa riferimento:

- al R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 "Nuove disposizioni sull'Amministrazione del Patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato" e relativo "Regolamento" approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827;
- al Testo Unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE, approvato con D.Lgs. 24/07/1992, n. 358 e s.m.i.;
- Regolamento Amministrativo-Contabile dell'Università degli Studi "Mediterranea" di Reggio Calabria
- ad ogni altra disposizione normativa in vigore per le Pubbliche Amministrazioni in materia di forniture;
- alle disposizioni contenute nel Codice Civile in quanto applicabili.